



Informazioni per le imprese di approvvigionamento energetico e gli operatori economici

Verificazione iniziale di trasformatori di misura

Con la presente l'Istituto federale di metrologia METAS informa in merito alla modifica della procedura di verificazione iniziale di trasformatori di misura soggetti all'obbligo di verificazione a partire dal 1° gennaio 2024. Ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettrica (OSMisE; RS 941.251), la verificazione iniziale, unitamente alla previa ammissione ordinaria del tipo di trasformatore di misura, è un requisito prescritto dalla legge per l'immissione sul mercato di trasformatori di misura. Finora, i trasformatori di misura venivano sottoposti prima del loro utilizzo alla verificazione iniziale in un laboratorio di verificazione autorizzato dal METAS. Questa procedura cambierà leggermente a partire dal 1° gennaio 2024.

Per le imprese di approvvigionamento energetico (IAE) la nuova procedura non cambia sostanzialmente nulla e l'IAE può fare affidamento, come di consueto, sul fatto che i trasformatori di misura forniti dal produttore o dal commerciante, sottoposti a verificazione e muniti della marcatura di verificazione svizzera, soddisfino la sicurezza metrologica prescritta dalla legge in conformità all'articolo 8 dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettrica (OSMisE; RS 941.251).

Situazione iniziale

A causa di una modifica del numero di laboratori di verificazione disponibili per i trasformatori di misura, che in precedenza erano responsabili della verificazione iniziale di tali trasformatori, il METAS ha riesaminato la prassi dell'immissione sul mercato dei trasformatori di misura. A seguito di questo riesame e per garantire a tutti i produttori e commercianti di trasformatori di misura un accesso al mercato neutrale sotto il profilo della concorrenza, il METAS ha deciso di non delegare più la verificazione iniziale di trasformatori di misura a laboratori di verificazione autorizzati, ma di eseguirla autonomamente a partire dal 1° gennaio 2024 in base all'articolo 12 lettera b dell'ordinanza sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr; RS 941.206). I controlli metrologici sui trasformatori di misura vengono eseguiti ai fini della verificazione presso laboratori di prova riconosciuti. Dopo questa procedura i trasformatori di misura, sottoposti alla verificazione iniziale, saranno riconoscibili come di consueto dalla **marcatura di ammissione "S"** e dalla **marcatura di verificazione rettangolare svizzera di colore rosso** apposta su di essi. La marcatura di verificazione non recherà più l'identificazione di un laboratorio di verificazione (ad es. E15) ma la scritta **"METAS"**.

Campo d'applicazione limitato della disposizione in materia di ammissione e verificazione di trasformatori di misura

Il METAS sottolinea in questa occasione che i trasformatori di misura a monte dei contatori d'elettricità non sottostanno all'obbligo dell'ammissione e della verificazione in ogni caso di utilizzo. I trasformatori di misura devono essere ammessi e sottoposti a verificazione (per la prima volta) solo se utilizzati nel campo d'applicazione dell'OSMisE (art. 2 lett. a e b). Il campo d'applicazione limita pertanto le disposizioni dell'OSMisE a contatori d'elettricità e a trasformatori di misura a monte di questi ultimi, utilizzati per determinare l'erogazione o la distri-

buzione di elettricità nelle economie domestiche private, nelle aziende commerciali e nell'industria leggera. Va notato che la terminologia "nelle **aziende commerciali e nell'industria leggera**" utilizzata nell'OSMisE non è una **spiegazione relativa a tensione ≤ 52 kV e corrente ≤ 5 kA**, ma che l'articolo 2 lettera b OSMisE è una condizione a sé stante. Ciò significa che al di sotto di questi valori limite possono esserci trasformatori di misura che rientrano nella categoria dell'industria leggera e altri che non vi rientrano. Secondo la prassi consolidata del METAS, i contatori d'elettricità (compresi i trasformatori di misura) utilizzati per il consumo o l'erogazione di elettricità tra imprese di approvvigionamento elettrico (IAE), tra singole divisioni o unità operative di IAE e anche, ad esempio, tra centrali idroelettriche e IAE, non rientrano nel campo d'applicazione delle economie domestiche private, delle aziende commerciali e dell'industria leggera.

I trasformatori di misura e i contatori d'elettricità utilizzati in questo modo non sono quindi soggetti alla supervisione del METAS e, in assenza di una base legale, non possono essere sottoposti a verifica da parte del METAS.

Prima che le IAE acquistino trasformatori di misura che sono stati sottoposti a verifica, è quindi consigliabile chiarire se il trasformatore di misura viene utilizzato ai sensi dell'OSMisE. In questo modo è possibile evitare spese inutili da entrambe le parti e, in tal caso, oneri inutili per le IAE.

Emolumenti di verifica invariati

Gli emolumenti e gli sconti sulla quantità per la verifica di trasformatori di misura soggetti all'obbligo di verifica rimangono invariati con la nuova procedura e, come nel caso dei contatori d'elettricità, sono pubblicati nell'ordinanza sugli emolumenti di verifica e di controllo in materia di metrologia (OEm-V, RS 941.298.1) nell'allegato B numero 8.2, in modo che il fabbricante, il commerciante o l'IAE, in quanto utilizzatori, possano calcolare direttamente gli emolumenti per la verifica.

Certificati di verifica elettronici facoltativi

Dato che il METAS è responsabile dell'immissione sul mercato di trasformatori di misura (art. 9 OSMisE in combinazione con l'art. 12 cpv. 1 OCMetr) e ora esegue formalmente la verifica iniziale di trasformatori di misura, ed è inoltre responsabile della supervisione del registro di controllo prescritto dalla legge ai sensi dell'art. 13 OSMisE, a decorrere dal 1° gennaio 2024 non sarà più necessario rilasciare un certificato di verifica come prova della verifica iniziale (allegato 5 numero 2.3 in combinazione con l'articolo 17 capoverso 1 OStrM).

Tuttavia, il METAS continuerà a fornire ai laboratori di prova riconosciuti, che partecipano ai controlli metrologici, esclusivamente certificati di verifica firmati elettronicamente, che le IAE possono ottenere su richiesta dai laboratori di prova (di solito il laboratorio di prova del produttore).

L'elenco dei laboratori di prova riconosciuti è pubblicato sul sito web del METAS:

www.metas.ch → Metrologia legale → Uffici di verifica della metrologia legale e laboratorio di verifica (dall'1.1.2024).

Ulteriori informazioni sul certificato di verifica elettronico sono disponibili sul sito www.metas.ch/ecert.

Contatti per domande: messwandler@metas.ch

Bern-Wabern, novembre 2023, Sorveglianza e controllo successivo